



Decreto Dirigenziale n. 62 del 29/05/2012

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 8 Settore tecnico amm.vo provinciale Caserta - A.G.C. 20

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI SANT'ARPINO (CE) - 3^a SEDE FARMACEUTICA URBANA
RICONOSCIMENTO TITOLARITA' AL COMUNE DI SANT'ARPINO - GESTIONE
AFFIDATA ALLA SOCIETA' MISTA "INCO - FARMA S.P.A.".

IL DIRIGENTE

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'Unità Organica Operativa del Servizio Farmaceutico del Settore Assistenza Sanitaria di Caserta, nonché della espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal funzionario responsabile della P.O.U.C.

PREMESSO

che, con D.P.G.R.C. n. 306 del 18.04.2002, è stata approvata la revisione della P.O. delle Farmacie dei Comuni della Provincia di Caserta per l'anno 1998, nell'ambito della quale è stata prevista per il Comune di Sant'Arpino (CE) una nuova sede farmaceutica;

PRESO ATTO

che il Consiglio Comunale di Sant'Arpino (CE), con Delibera nr. 57 del 30.09.2002, ha esercitato, ai sensi delle Leggi 475/68, e 362/91, il diritto di prelazione per la gestione della 3ª sede farmaceutica di nuova istituzione;

che il suddetto Comune, con Deliberazione del Consiglio, nr. 58 del 28.11.2003, ha aderito alla costituzione del Consorzio Intercomunale per Servizi Socio Sanitari, denominato "**C.I.SS**", approvando integralmente lo Statuto e definendo la sede legale presso la casa Comunale di Caivano (NA);

che il "**C.I.SS.**", come già denominato in premessa, ha stabilito di costituire una società mista per la gestione delle farmacie comunali e di tutti i servizi di competenza delle stesse, (L. 08.11.1991 n.362, e s.m.i. L. 23.12.1992, n.498), individuando come forma giuridica quella prevista dall'art.116 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

che a seguito di procedura ad evidenza pubblica (DPR 16.09.1996, n.533) è stato scelto come socio privato la **SOC. I. GE. SS. S.p.a.**, con sede legale in Via dei Pini Parco Svedese – Baia Domitia - Sessa Aurunca (CE);

che tra il "**C.I.SS. Consorzio Intercomunale Servizi Socio Sanitari**" e "**SOC.I.GE.SS. S.p.a.**", si è costituita una società per azioni, denominata "**INCO.FARMA S.p.a.**", a prevalenza capitale privato;

che è stato stipulato regolare contratto di servizio per la gestione delle farmacie Comunali nei Comuni Consorziati;

VISTE

l'istanza presentata dal Comune di Sant'Arpino, nella persona del Sindaco p.t., acquisita in data 16.02.2012 al prot. nr. 120958 di quest'Ufficio, con la quale ha richiesto al Settore T.A.P. Assistenza Sanitaria di Caserta l'emissione del decreto autorizzativo per l'apertura e la gestione della Farmacia Comunale sede nr. 3, ubicata alla Piazza della Resistenza angolo Via Marina Serena, indicando il dott. Romolo Affinita, nato a Caserta il 14.12.1981, iscritto all'Albo Professionale dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta al n. 001510 dal 17.01.2006, quale direttore tecnico;

il certificato rilasciato dal Comune di Sant'Arpino (CE), prot. n. 1466 del 16.02.2012, con il quale si attesta che i nuovi locali da adibire a farmacia, situati alla Piazza della Resistenza angolo Via Marina Serena, insistono nell'ambito della propria sede farmaceutica e che l'accesso di detti locali dista oltre mt. 200 dalla farmacia più vicina e l'attività soddisfa le esigenze degli abitanti della zona;

il certificato di igienicità per l'attività di "Farmacia" dei locali prescelti rilasciato dell'A.S.L. ex CE/2 - Distretto Sanitario 18 – Succivo;

la planimetria dei locali, siti in Sant'Arpino (CE) alla Piazza della Resistenza angolo Via Marina Serena, con destinazione d'uso, a firma del Tecnico Arch. Pasquale Laezza, iscritto all'Ordine Professionale degli Architetti della Provincia di Caserta al n. 1192;

RITENUTO

di dover prendere atto del contenzioso intercorso tra l' **INCO.FARMA S.p.a**, già definita, e una serie di ricorrenti Ordine Provinciale dei Farmacisti di Caserta, titolari e non titolari di Farmacie della stessa provincia – di cui all'ordinanza T.A.R. Campania Napoli : Sezione I^a n. 3135/2006;

di prendere atto, altresì, dell'Ordinanza del Consiglio di Stato n.167/08, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, pronunciata nelle Camere di Consiglio del 27 marzo 2007 e del 15 giugno 2007, che annulla l'efficacia della sentenza già citata;

ATTESO

che la documentazione acquisita ed agli atti di questo Settore è idonea ed esaustiva ai fini della autorizzazione richiesta;

CONSIDERATO

che sussistono i presupposti di fatto e di diritto e ricorrono le condizioni in forza del quale è consentita la legittimità del riconoscimento relativo la titolarità della farmacia urbana - 3^a Sede del Comune di Sant'Arpino (CE) – al Comune medesimo e la gestione alla società **“INCO-FARMA S.p.a.”** ;

VISTA la normativa vigente in materia;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3466 del 03.06.2000;

D E C R E T A

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- **di prendere atto** dell'Ordinanza del Consiglio di Stato nr. 167/08 in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, pronunciata nelle Camere di Consiglio del 27.03.2007 e del 15.06.2007, che annulla l'efficacia della sentenza impugnata del T.A.R. Campania Napoli: Sezione I^a n. 3135/2006;
- **di riconoscere**, al Comune di Sant'Arpino (CE) la titolarità della Farmacia Urbana 3^a sede farmaceutica della vigente Pianta Organica del Comune di Sant'Arpino, sita alla Piazza della Resistenza angolo Via Marina Serena, avendo il predetto Ente esercitato il diritto di prelazione, nel rispetto del dettato normativo di cui all'art.9 della L. 475/68 come risulta modificato dall'art.10 della L.362/91 e la gestione, ai sensi dell'art.113 bis primo capoverso del D.Lgs. 267/2000, alla **“INCO FARMA – S.p.a.”**, a prevalente capitale privato con sede legale in Napoli (NA) al centro Direzionale Isola C9, Torre Giulia, Società mista pubblico-privata costituita tra il “Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio-Sanitari in sigla **“C.I.SS”** e il socio privato società **“SOC. I. GE. SS. S.p.a.”**;
- **di subordinare** l'efficacia del presente atto alla effettuazione, con esito positivo, dell'ispezione di cui all'art.111 del R.D. n.1265 del 27.07.1934, tesa ad accertare che i locali, gli arredi, le provviste, la qualità e quantità dei medicinali sono regolari e tali da offrire garanzia per un servizio ottimale;

- **di trasmettere** copia del provvedimento:
 - all'A.G.C. Assistenza Sanitaria n.20;
 - al Sindaco del Comune di Sant'Arpino (CE);
 - al BURC, per la pubblicazione.

Dott. Giampaolo Paudice